

## RISPARMIO **NUOVE VITTORIE** **PARMALAT CONTRO BANCHE**

Confconsumatori ha ottenuto nuove, importanti sentenze contro istituti di credito che hanno venduto titoli Parmalat, segnale questo di una maggiore tutela ed attenzione verso i diritti dei risparmiatori truffati.

La prima, pronunciata dal **Tribunale di Trento**, riguarda l'acquisto non di obbli-



gazioni, bensì di azioni Parmalat. Il Giudice ha condannato la banca al risarcimento dei danni per aver violato gli obblighi informativi previsti dall'art. 29 del Regolamento Consob. Per il Tribunale di Trento, infatti, se è vero che nell'acquisto di azioni è sempre insito un certo rischio, è altrettanto vero che quello di titoli Parmalat nel dicembre 2003-2004 costituiva una pura speculazione, con prevedibile perdita di capitale. È difficile credere che l'istituto di credito in questione non fosse a conoscenza della situazione in cui Parmalat versava. La banca, quindi, avrebbe dovuto astenersi dall'effettuare quell'operazione per conto del cliente, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento Consob. Si legge, più in particolare, nella motivazione della sentenza: "Si ritiene che sia stato violato anche il disposto dell'art. 29 del Reg. Consob secondo cui *“gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare, con o per conto degli investitori, operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione”*. La norma precisa che, ai fini della valutazione di adeguatezza dell'investimento, gli intermediari tengono conto, oltre che delle informazioni fornite dall'investitore ai sensi dell'art. 28 del citato regolamento, anche di ogni altra notizia disponibile in relazione ai servizi prestatati, e che *“quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad un'operazione non adeguata lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione”*. "La sentenza riconosce diverse circostanze sulle quali Confconsumatori da tempo si batte - dichiara l'avv. Giovanni

Franchi, coordinatore della Consulta legale - e cioè il fatto che tutte le banche sapevano come stavano le cose nel dicembre 2003, che le stesse avrebbero dovuto impedire l'acquisto dei titoli di quella società e, ancora, il fatto che la relativa violazione dà luogo a nullità del contratto".

È seguita una pronuncia del **Tribunale di Catania**, che ha autorizzato tre risparmiatori al pignoramento nei confronti della propria banca, inottemperante, alla condanna immediatamente esecutiva al risarcimento dei danni, pur essendo stata accertata la nullità dei contratti di acquisto per mancanza della forma scritta.

I tre risparmiatori, dopo aver invitato invano la banca a corrispondere quanto dovuto, avevano intimato il pagamento della complessiva somma di €69.667,62, a mezzo di atto di precetto. Ma anche il termine previsto di dieci giorni era trascorso infruttuosamente, con conseguente richiesta di pignoramento. Quest'ultima è stata accolta dal Giudice, che ha dichiarato la nullità del contratto per mancanza della forma scritta e ha condannato la banca alla restituzione delle somme investite per l'acquisto delle obbligazioni Parmalat.

Con una prima sentenza il Tribunale ha dichiarato la nullità del rapporto di intermediazione per l'omessa sottoscrizione del "contratto quadro" alla data dell'ordine di acquisto. Con altre due sentenze, il Tribunale ha dichiarato l'inefficacia della banca convenuta agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti dei risparmiatori ed ha accolto la domanda di risarcimento danni, disponendo la prosecuzione del giudizio con la nomina del Consulente Tecnico. Con una quarta sentenza, il Tribunale, in seguito alla perizia del Consulente Tecnico, ha condannato la banca al pagamento delle somme dovute al risparmiatore.

"Criticabile la condotta delle banche - ha dichiarato l'avv. Carmelo Cali, Presidente di Confconsumatori Sicilia - che, quando si tratta di "riscuotere" dai propri clienti non hanno nessuna clemenza,

### SOMMARIO

#### Risparmio

- Nuove vittorie Parmalat contro banche
- Aggiornamenti sui processi Parmalat I e II
- Aggiornamento sul processo Parmalat III
- Carrier1: azione collettiva a Milano
- Attenzione alle polizze vita

#### Lavori in corso

- Da Milano: Progetto "Bere moderato", per educare alla sicurezza e salute

#### Normative

- L'obbligo di etichettatura e i suoi contenuti

#### Società

- No alle richieste dei Comuni per le rette di ricovero degli anziani
- Incendio nel Gargano: di chi è la colpa?
- Caro scuola, un problema che si può risolvere in anticipo

#### L'ospite del mese

- Il consorzio "Patti Chiari" verso le nuove generazioni

#### Home banking

- L'importanza della prevenzione

#### Multiproprietà

- Recenti vittorie dei consumatori in materia di multiproprietà

pignorando immobili e stipendi. Quando invece devono pagare, cercano di non farlo e di rinviare nel tempo i propri obblighi. In questo caso poi – ha proseguito Cali – la banca ha ritenuto di non rimborsare i risparmiatori, pur in presenza della sentenza favorevole, i quali, malgrado quanto accaduto, sono rimasti clienti. Con l'aggravante, oltretutto, che si tratta di persone anziane”.

Inoltre, il **Tribunale di Udine** ha imposto alla banca convenuta di risarcire oltre 50.000 € ad un risparmiatore, il quale non era stato informato che stava acquistando obbligazioni (circa 100.000 euro) di Parmalat Finance Corporation BV, società olandese di Parmalat Finanziaria. Importante e assolutamente nuova la motivazione con cui il Collegio ha confermato le ragioni del risparmiatore. È la prima volta che si riconosce questa gravissima colpa delle banche e cioè il non avere detto che Parmalat Finanziaria non poteva emettere quei titoli – lo impediva, infatti, il vecchio testo dell'art. 2410 del Codice civile, che vietava l'emissione di obbligazioni per somme superiori al capitale versato ed esistente – e che, di conseguenza, si era al cospetto di un acquisto molto rischioso. Per il Tribunale di Udine, la banca avrebbe dovuto fornire, infine, la prova dell'assolvimento dell'obbligo informativo. Tale obbligo grava sull'intermediario, norma degli art. 23, comma 6 del Testo Unico

Finanziario, e art. 28, comma 2, del Regolamento Consob. Quest'ultima disposizione prevede che “Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”. E, secondo la richiamata sentenza, “il fatto che determinati titoli obbligazionari siano stati emessi da società italiane o straniere è una caratteristica importante che permette all'investitore di apprezzare anche il grado di rischio che quei titoli presentano o, quanto meno, di assumere ulteriori informazioni sulla solidità dell'emittente. Ciò vale, in particolare, per obbligazioni del tipo di quelle acquistate dal nostro risparmiatore, visto che, almeno in quel momento, egli poteva attribuire diversa affidabilità alla Parmalat italiana, il cui nome appariva sull'ordine di acquisto, rispetto alle finanziarie estere ad essa collegate, che si sono poi in effetti rivelate essere delle “scatole vuote”. “Siamo di fronte ad una pronuncia innovativa – dichiarano gli avvocati Giovanni Franchi e Augusto Truzzi, legali della Confconsumatori – perché all'epoca, diversi altri gruppi, come Cirio e Giacomelli, avevano costituito società estere per vendere titoli poi alienati dagli istitu-

ti di credito senza informare il cliente della situazione. Una pronuncia da invocare nelle controversie in cui il risparmiatore lamenta essergli stati venduti titoli esteri.”

Recentemente, anche il **Tribunale di Roma** ha condannato un noto Istituto di credito a risarcire il danno e a restituire il capitale investito ad un risparmiatore dopo aver accertato che la stessa Banca non aveva fornito “informazioni adeguate” sulla natura dei rischi, sulle implicazioni della specifica operazione e che non aveva valutato l'adeguatezza della operazione rispetto al profilo dell'acquirente.

Inoltre, la Banca è stata dichiarata responsabile per non aver avvertito il cliente del conflitto di interessi esistente – poiché la stessa era appartenente al consorzio di collocamento dell'obbligazione – e per non averlo informato sull'andamento del titolo anche successivamente al suo acquisto, procurandogli notevole pregiudizio e perdita del capitale investito.

“Tale sentenza risulta significativa – dichiara l'avv. Barbara D'Agostino, responsabile regionale Confconsumatori Lazio – perché ha ritenuto che la Banca era obbligata ad informare il cliente sull'andamento del titolo anche successivamente al suo acquisto, confermando finalmente il principio per il quale gli intermediari sono tenuti a curare gli interessi dei clienti per la durata del contratto”.

## RISPARMIO AGGIORNAMENTO SUL PROCESSO PARMALAT III



Il 25 luglio 2007, il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Parma ha emesso il decreto di rinvio a giudizio di numerosi imputati nel principale processo relativo al crack del gruppo Parmalat.

La decisione assunta si configura, per tale tipica fase processuale, come atto dovuto verso quelli che hanno avuto un ruolo determinante nella vicenda che ha condotto al crack del gruppo parmense, tra cui il ruolo di protagonista indiscusso è sicuramente ricoperto da Calisto Tanzi, affiancato da numerosi collaboratori, e da dirigenti di banche e di altre strutture, ugualmente responsabili.

Coloro che, quindi, sono stati rinviati a giudizio davanti al Tribunale di Parma, con prima udienza dibattimentale prevista per il 14 marzo 2008, dovranno rispondere dei più gravi reati commessi ai danni della società e dei creditori, nonché di obbligazionisti ed azionisti.

Vi sono però alcuni imputati, che hanno ritenuto di definire la propria posizione mediante richiesta di applicazione della pena. Altri ancora hanno optato, invece, per il giudizio abbreviato (che consiste in un giudizio fondato sulle risultanze delle indagini preliminari), cui è conseguita l'emissione

di una sentenza di condanna. Vale la pena evidenziare che in tale giudizio abbreviato, il Giudice per l'udienza preliminare (GUP) Truppa ha riconosciuto e liquidato alle parti civili un risarcimento del danno morale pari al 10% del capitale investito. La decisione assunta consente di ritenere legittimate le parti civili ad intraprendere autonomi giudizi civili per una compiuta quantificazione del danno complessivo subito da ciascun risparmiatore. I prosciolti in sede di udienza preliminare sono invece nove; si tratta perlopiù di imputati che si erano occupati della quotazione in Borsa della società. Tra di essi compare l'ex numero uno di Monte dei Paschi di Siena, Carlo Zini: il Giudice ha ritenuto non sussistere alcuna componente dolosa nell'esecuzione dell'operazione. Mentre i processi milanesi sono prevalentemente incentrati sulle false comunicazioni aventi per destinatario il mercato, che, per effetto della consumazione dei reati di agguato, hanno indotto il pubblico dei risparmiatori a riporre la propria fiducia nelle società del gruppo

Parmalat, il processo di Parma è incentrato sulla individuazione dei fatti che hanno provocato il crack del gruppo, e sulla loro attribuzione in capo ai singoli imputati. Davanti al Tribunale di Parma, dovranno quindi essere analizzati e giudicati i fatti che hanno caratterizzato storicamente l'intera vicenda Parmalat, e che hanno condotto alle rovinose sorti del gruppo attraverso, tra l'altro, spregiudicate scelte di politica finanziaria, fallimentari acquisizioni di attività, eccessivo indebitamento, nonché il compimento di attività distrattive. Oltre al processo così per sommi capi delineato, vi sono altri imputati per filoni di indagine diversi, tra cui compaiono Gianpiero Fiorani, ex numero uno della Bpl di Lodi, relativamente alla società Parmatour, e Cesare Geronzi, Matteo Arpe più altri, per quanto riguarda l'acquisto da parte della Parmalat dell'azienda delle acque minerali Ciappazzi.

avv. Luca Baj

## RISPARMIO AGGIORNAMENTI SUI PROCESSI PARMALAT I E II



Eccoci a riassumere i tratti salienti dei due procedimenti penali (contro gli amministratori di Parmalat e contro i revisori della società, oltre alle banche collocatrici dei titoli), nei quali Confconsumatori si è costituita. Per quanto concerne il **primo procedimento**, chiamato per comodità **Parmalat I**, si può affermare che siamo in fase conclusiva. Tuttavia, segnaliamo i seguenti eventi, che hanno prodotto un allungamento dei tempi. In particolare, durante l'udienza del 1 ottobre 2007, l'accusa ha mosso nuove contestazioni ai danni degli amministratori di Bank of America, i signori Sala, Luzi e Moncada. Sono stati loro conte-

stati reati di truffa aggravata per danno diretto allo Stato e per numerose altre circostanze, che potrebbero determinare un aumento di pena per gli stessi, ove ritenuti responsabili. In breve, i reati ipotizzati dall'accusa si fondano su una presunta elusione del fisco ad opera di tali soggetti, i quali, attraverso l'interposizione fittizia di società svizzere, hanno evitato di versare tasse per operazioni di stipula di polizze di assicurazione “di rischio politico e di credito”, correlate ad operazioni finanziarie.

Ciò è previsto dalla Legge 216 del 1961, e i tre amministratori, secondo le accuse dei Pubblici Ministeri, avrebbero omesso di versare al fisco una somma complessiva pari ad €5.516.000 (undici miliardi delle vecchie Lire). L'attività processuale dovrebbe ora riprendere come da calendario. Le udienze successive saranno dedicate ad ultimare il contro esame dei consulenti di parte di Bank of America e, probabilmente, al controesame degli ultimi consulenti tecnici. Successivamente, salvo richieste istruttorie aggiuntive da parte del Tribunale, la parola dovrebbe passare ai Pubblici

Ministeri per la requisitoria finale e alle Parti civili per le conclusioni; in ultimo, la parola sarà concessa ai difensori degli imputati e dei responsabili civili. Nonostante i maxi processi siano sempre contraddistinti dalla complessità degli atti e dalle garanzie delle numerose parti interessate, ci si sta avviando alla fine del primo processo del crack Parmalat. Ci si augura che venga disposto un risarcimento equo e giusto per i danni patiti dai risparmiatori e il concreto ristoro per tutti coloro che hanno subito le malefatte degli sconsiderati amministratori.

Per quanto concerne **Parmalat II**, si ricorda che è stato disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e dei responsabili civili e amministrativi (ad eccezione di Nextra che ha definito con il rito del patteggiamento) per il 22 gennaio del 2008 e che le parti che ancora non hanno voluto o potuto costituirsi possono farlo entro quella data secondo le istruzioni che verranno date dalla segreteria di Confconsumatori.

avv. Luca Panzeri

## RISPARMIO CARRIER 1: AZIONE COLLETTIVA A MILANO



Gli avvocati della Confconsumatori, Giovanni Franchi e Massimiliano Valcada, hanno ottenuto una manifesta vittoria

a Milano per 110 persone, alle quali erano stati venduti bond della Carrier1, una società statunitense del nuovo mercato (New Economy).

Era accaduto che al tempo (2001 e 2002) operasse in Italia una società, certa Area Banca S.p.a., poi acquisita dalla Banca Bipielle Network, che vendeva titoli tramite promotori finanziari sparsi su tutto il territorio nazionale. Tale società aveva tra i suoi soci Morgan Stanley, la quale possedeva il 15% delle azioni dell'istituto ed era, al contempo, socia di Carrier1, della quale deteneva diverse obbligazioni. Visto che gli affari del nuovo mercato stavano andando male e che, di conseguenza, Morgan Stanley doveva liberarsi di quei titoli, la stessa invitò i promotori di Area a venderli alla clientela.

Difatti, in quell'anno il consiglio di Morgan Stanley è sempre rimasto univoco: “strong buy”, ossia “comprare, comprare, comprare”, completato con la messa a disposizione dei promotori di Area Banca di numerose schede relative a Carrier1, nel gergo le cosiddette “vetrine titoli”. E così ai risparmiatori sono state vendute quantità enormi di questi bond (per circa 90

miliardi delle vecchie lire), liberando le casse dell'azionista Morgan Stanley. Sono poi note le vicende di Carrier1. Dopo essere caduta in default, è stata ammessa dai giudici americani al “Chapter 11”, vale a dire una sorta di amministrazione controllata con conseguente sospensione delle procedure esecutive a carico del debitore, è stata trasformata in una nuova società con sede alle isole Bermuda e i vecchi bond sono stati trasformati in azioni di scarsissimo valore.

Ai risparmiatori che li detenevano non restava che rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. E così, in più di cento, hanno chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Milano la Banca Bipielle Network s.p.a. e Morgan Stanley con sede in New York. Il Giudice ha accertato la nullità dei contratti di dieci risparmiatori, per mancanza della necessaria forma scritta – gli ordini, infatti, erano stati effettuati per telefono – e ha condannato Banca Bipielle Network alla restituzione del capitale investito. Per gli altri, ha dichiarato l'obbligo in capo agli istituti di credito di risarcire il danno subito dagli investitori, pari al capitale investito, detratto l'ammontare delle cedole riscosse. Il tutto ovviamente maggiorato degli interessi legali. Secondo il Tribunale, Area Banca avrebbe agito in conflitto d'interesse per avere alienato titoli di proprietà di una socia del Gruppo, ed avrebbe violato l'art. 21 del Testo Unico

Finanziario (T.U.F.), per non avere informato i clienti della grave situazione finanziaria in cui ormai versava Carrier1. Trattasi, infatti, di titoli in cosiddetti *step down*, ossia con prezzi sempre più bassi e al di sotto della pari, evidentemente per favorire il loro acquisto.

Per quanto attiene Morgan Stanley, la stessa avrebbe invece commesso un vero e proprio illecito a norma dell'art. 2043 codice civile, per avere spinto Area Banca, di cui era socia, a vendere titoli di una società del nuovo mercato ormai prossima al dissesto. Insomma, da quanto statuito dal Tribunale di Milano, emerge che gli intermediari non possono vendere titoli di cui si dispone, direttamente o indirettamente, tramite propri soci, e, soprattutto, che la banca ha l'obbligo di informare il cliente della situazione in cui versa la società emittente il titolo.

Inoltre, la sentenza è particolarmente importante perché è stato finalmente riconosciuto che il requisito della forma scritta, prescritto dall'art. 23 T.U.F., non vale solo per il cosiddetto contratto quadro che viene stipulato da ogni investitore all'inizio del rapporto con la banca, ma anche per ogni singola operazione d'acquisto. Non è questa la prima sentenza in materia, come noto, ma... Milano “fa giurisprudenza”!

avv. Giovanni Franchi

## RISPARMIO ATTENZIONE ALLE POLIZZE VITA

A proposito di risparmio tradito, la Confconsumatori di Brindisi è attualmente impegnata, su un nuovo fronte: la tutela del sottoscrittore di polizze vita "index" ed "unit linked", le quali hanno un alto contenuto speculativo spesso sconosciuto al sottoscrittore. Il denaro, cioè il premio, che si consegna al gestore (banca, compagnia di assicurazione o sim) viene investito in quote di fondi di investimento, i quali posseggono generalmente una parte più o meno elevata di azioni. Il rendimento della polizza è, quindi, legato al rendimento del fondo. Di conseguenza non vi sono garanzie di rendimenti minimi, né di riavere quanto versa-

to. Di tale aspetto, stando alle segnalazioni pervenute alla nostra associazione, il consumatore non è informato. Lo stesso concetto di "polizza vita" lo induce a credere che si tratti di un prodotto a contenuto assicurativo, e quindi di una forma di risparmio che garantisce per il futuro una rendita o la restituzione di un capitale maggiore di quello che viene versato con il premio. Le tesi portate avanti dalla Confconsumatori circa le "anomale" modalità di vendita delle polizze assicurative "index" ed "unit linked" cominciano a trovare conferma nelle aule di Tribunale. Infatti, di recente è stata sancita la nullità di una polizza "index linked" fatta stipulare ad



un consumatore ignaro delle caratteristiche e dei rischi della stessa con contestuale restituzione della somma pagata a titolo di premio.

avv. Emilio Graziuso  
Presidente Provinciale Confconsumatori  
Brindisi

## LAVORI IN CORSO DA MILANO: PROGETTO "Bere moderato", PER EDUCARE ALLA SICUREZZA E SALUTE



L'abuso di alcol è un fenomeno in continua crescita tra giovani e giovanissimi ed è diventato fonte di grande preoccupazione anche nel nostro Paese, non solo perché è spesso causa di gravi incidenti stradali, ma per i rischi sanitari e sociali ad esso connessi.

In Italia recenti rilevazioni segnalano, in particolare, un forte incremento del consumo di alcol da parte dei ragazzi dagli 11 ai 20 anni e delle ragazze dai 16 ai 24. Questo anche a causa del diffondersi di modelli di consumo di alcol tipici di paesi nordici (grande consumo di birra), di mode come quelle dell'happy hour (aperitivi e vivande che spesso sostituiscono la cena) o dell'abitudine ad esagerare nel consumo di bevande alcoliche una volta o due alla settimana.

Oggi possiamo dire che l'alcolismo avanza, a grandi passi, nella classifica delle dipendenze giovanili. Al fine di attivare azioni volte ad informare i giovani sui rischi del consumo di alcol ed a proporre comportamenti corretti, Confconsumatori, insieme a Movimento Difesa del Cittadino e a Movimento Consumatori, ha realizzato, in Lombardia, un progetto denominato "Bere moderato".

Per comprendere meglio l'atteggiamento dei giovani nei confronti dell'alcol ed individuare i punti chiave per attivare una

campagna di prevenzione efficace, è stata commissionata a docenti dell'Università Cattolica di Milano, una ricerca basata su focus group con giovani dai 13 ai 30 anni e su interviste a testimoni significativi. I risultati della ricerca ci hanno fatto capire che per i giovani e, soprattutto, per i giovanissimi, l'alcol è un "lubrificante sociale", uno strumento di partecipazione, di rafforzamento dell'identità, di sperimentazione di sé, oltre ad essere fuga ed evasione dalle difficoltà e responsabilità.

I giovani associano l'alcol al divertimento, al gruppo, alla discoteca, e solo in seconda battuta mostrano di poterlo collegare anche agli incidenti ed alla dipendenza. Bevono in compagnia, nelle discoteche, nei pub, durante l'happy hour. Quasi mai da soli o durante i pasti.

Essi riconoscono gli effetti immediati del bere, ma non sanno identificare i segnali che indicano l'abuso, per cui non sanno, anche nei casi in cui lo vogliono, quando fermarsi.

Bevono birra, cocktail, soft drink. Gli alcolpops sono preferiti dalle ragazze perché il gusto dell'alcol è meno forte. Il vino è generalmente considerato una "bevanda da vecchi".

Preso atto dei contenuti della ricerca, sono stati messi a punto gli strumenti della comunicazione: una brochure informativa ed uno strumento di misurazione del contenuto di alcol nelle bevande, evitando ogni messaggio aggressivo e colpevolizzante che avrebbe prodotto una reazione negativa.

La brochure "Alla salute!" mostra, da un

lato, comportamenti differenti dei giovani nei confronti dell'alcol in un tipico momento di aggregazione giovanile (una festa) e, dall'altro, gli effetti che l'abuso provoca a molti organi del corpo umano. Viene chiesto ai ragazzi di scegliere un percorso di comportamenti e, a seconda delle risposte date, essi arrivano ad un profilo-tipo rappresentato con simpatiche vignette.

La brochure "Alla salute!" contiene, nella sua ultima parte, un questionario anonimo da staccare e riconsegnare compilato alle associazioni.

Il regolo "Dimmi quanto, quanto, quanto..." a forma di bicchiere, segnala, a seconda del tipo di bevanda alcolica, della quantità ingerita, del sesso e del peso del bevitore, la percentuale di alcol nel sangue e ciò che questo provoca al corpo ed alla mente.

L'azione informativa/formativa si è sviluppata in scuole medie e superiori delle diverse province della Lombardia. Gli insegnanti hanno molto apprezzato la ricerca, la brochure e il regolo e, data la grande attualità della tematica trattata, molti di loro hanno chiesto di continuare a collaborare con le associazioni nel prossimo anno scolastico.

La Regione Lombardia, viste le ulteriori richieste di materiale da parte di numerosi altri istituti scolastici, di Comuni, di ASL, ecc., ha deciso di rifinanziare il progetto per poterle soddisfare.

Tutto il materiale è disponibile presso la sede Confconsumatori Milano in via De Amicis 17, tel. 02.83241893, e-mail. milano@confconsumatori.it

## NORMATIVE

# L'OBBLIGO DI ETICHETTATURA E I SUOI CONTENUTI



generale, il che significa che esso verrà applicato a tutte quelle tipologie di prodotti per i quali non sono previste apposite disposizioni normative nazionali o comunitarie, diversamente risultando applicabile solo in via sussidiaria e complementare.

La norma di cui all'art. 6 del Codice è pienamente efficace dal 23 ottobre 2005, data di entrata in vigore del Codice del consumo, con la sola eccezione dell'obbligo di indicazione del "made in" (punto c), la cui entrata in vigore è stata prorogata al 1° gennaio 2007 e comunque fino alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione previsto all'art. 10 del Codice.

### Le novità legislative per le singole categorie di prodotti:

Come già sottolineato, l'art. 6 del Codice del Consumo ha portata generale, per garantire una "trasparenza" minima a favore dei consumatori. Questo significa che prevalgono, rispetto ad esso, ulteriori disposizioni più specifiche per categorie di prodotti. È utile esaminare quali siano le ultime innovazioni normative a livello nazionale, pur riconoscendo che le fonti normative e regolamentari sono ormai quasi tutte di pertinenza comunitaria e, in Italia, la competenza è condivisa tra Ministeri della Salute, delle Politiche agricole, dello Sviluppo economico e dell'Ambiente.

### PRODOTTI ALIMENTARI

La Legge 204/2004 costituisce la base normativa per il recepimento degli obblighi di etichettatura dei prodotti agro-alimentari, estendendo l'obbligo di riportare sull'etichetta il luogo di origine o di provenienza, accanto a quello del luogo di confezionamento. Questa legge è stata voluta per favorire una scelta più consapevole per i consumatori e per prevenire la contraffazione dei cibi.

Il decreto legislativo n. 114 dell'8 febbraio 2006 ha recepito le direttive comunitarie 2003/89, 2004/77, 2005/26 e 2005/63 in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. Le etichette dei prodotti alimentari saranno così più trasparenti al fine di tutelare i consumatori allergici o intolleranti o ipertesi.

Il decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, convertito in legge n. 40 del 2 aprile 2007 (c.d. Bersani bis) prevede l'obbligo di indicare la data di scadenza o del termine minimo di conservazione

dei prodotti alimentari sulla confezione in uno spazio di facile individuazione da parte del consumatore, leggibile in modo chiaro e scritto in modo indelebile (art. 4). Le industrie alimentari hanno avuto 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto per modificare le confezioni dei prodotti, mentre i prodotti già immessi sul mercato possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Dal 2 luglio 2007 è scattato l'obbligo di applicare anche in Italia il regolamento CE n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Per poter recare indicazioni sulla salute, i prodotti alimentari dovranno essere conformi ai profili nutrizionali definiti dalla Commissione Europea, tenuto conto anche del parere dell'Efsa. Si tratta di un'importante disciplina che frena l'uso incondizionato di indicazioni ed etichette che reclamizzano "effetti miracolosi" dei prodotti alimentari.

### PRODOTTI NON ALIMENTARI

**Prodotti tessili:** L'Italia è stata uno dei primi Paesi a emanare una legge (n. 883/1973) sull'etichettatura dei prodotti tessili. Le norme in essa previste sono state poi ricalcate dall'Unione Europea quando, nel 1996, ha approvato una Direttiva sulla stessa materia, che è stata infine recepita in Italia con il decreto legislativo n. 194/1999, tuttora in vigore.

**Elettrodomestici:** Il Decreto 7 ottobre 1998 del Ministero dell'Industria disciplina l'"etichetta energetica" che si trova sugli elettrodomestici per il lavaggio e l'asciugatura della biancheria per uso casalingo e sui forni elettrici. Da non dimenticare il marchio ecologico europeo (Ecolabel) che è stato costituito nel 1992 e aggiornato nel 2000. La sua finalità è di segnalare ai consumatori i prodotti con un impatto ambientale inferiore rispetto a quello degli altri della medesima categoria.

Imparare a leggere le etichette è un po' come conoscere la "storia" di un prodotto e questo garantisce indubbiamente a ciascuno una maggiore possibilità di scelta e di convenienza. È fondamentale, quindi, che la normativa proceda in direzione di una sempre maggiore trasparenza e comprensibilità per tutti i consumatori.

# SOCIETA' NO ALLE RICHIESTE DEI COMUNI PER LE RETTE DI RICOVERO DEGLI ANZIANI



La maggior parte degli enti pubblici italiani continua a chiedere ai parenti delle persone con handicap grave e degli anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti contributi per il ricovero dei medesimi. Chi scrive, per contro, continua ad essere dell'opinione che le norme in materia siano di cristallina chiarezza. Difatti, l'art. 23 della legge n. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", stabilisce che la verifica delle condizioni economiche del richiedente, ai fini dell'accesso ai servizi di assistenza disciplinati dalla medesima, vada effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 (modificato con decreto legislativo 3 maggio 2000 n. 130), che definiscono criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate. Pertanto, per tutte le prestazioni sociali da erogarsi si deve fare riferimento **solo ed esclusivamente** alla loro situazione economica. Allo scopo di evitare ogni equivoco, il Legislatore ha poi precisato che le disposizioni del decreto legislativo n. 130 non attribuiscono agli enti erogatori il diritto di chiedere gli alimenti ai parenti in sostituzione dell'anziano.

Nessuna rilevanza può, d'altra parte, essere attribuita al fatto - al quale sembrano dare invece notevole importanza alcuni amministratori - che il Governo non abbia ancora emanato il decreto previsto dai due menzionati provvedimenti. Si trat-

ta, infatti, di un atto amministrativo che non può apportare alcuna modifica alle norme già vigenti, che hanno, per contro, valore di legge.

Va inoltre osservato che il decreto amministrativo di cui si parla ha lo scopo di "favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza", e non potrà, di conseguenza, porre limitazioni o interferire sull'obbligo di considerare la "situazione economica del solo assistito". Inoltre, la sua emanazione non è oggi più necessaria, dal momento che la legge quadro di riforma dell'assistenza n. 328/2000, approvata dopo i citati decreti legislativi, fornisce già tutte le indicazioni occorrenti per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari, comprese quelle dirette "a favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza".

Insomma, la legge è chiarissima nell'escludere che i cosiddetti "obbligati per legge", cioè i parenti fino al quarto grado, siano tenuti al pagamento delle rette a carico dei loro congiunti con handicap gravi o ultrasessantacinquenni non autosufficienti, che vivono nelle Residenze Sanitarie Assistenziali.

In questo senso, del resto, si sono già espressi, oltre ai Comuni di Milano e di Torino con apposite deliberazioni, anche diversi difensori civici. E nello stesso senso è orientata la Giunta della Regione Piemonte, esentando dalle contribuzioni

economiche i parenti degli anziani non autosufficienti. Questo, non senza trascurare la recente sentenza del TAR Toscana, che ha sospeso una delibera del Comune di Firenze sul presupposto che le rette di ricovero in Residenze Sanitarie Assistenziali debbano essere calcolate con esclusivo riferimento al reddito dell'assistito e che i Comuni e le ASL non possano chiedere somme di denaro ai parenti.

Ciò, peraltro, non è ancora avvenuto nella maggior parte dei Comuni italiani. Il che dà luogo ad una situazione particolarmente grave, se si considera che i familiari vengono spinti a sottoscrivere l'impegno di versare i contributi economici allo scopo di garantire al loro parente prestazioni assistenziali che dovrebbero essere fornite tralasciando le capacità reddituali. Trattasi, in realtà, di una pratica odiosa, messa in essere molto, troppo frequentemente dagli enti pubblici. Se ogni altra strada sembra impraticabile - chi mai con un parente in quelle condizioni, bisognoso di cure e di ricovero può infatti pensare di rivolgersi all'autorità giudiziaria ed aspettare per diversi anni la fine del giudizio? - il sottoscritto ritiene che al parente non resti che accettare la sottoscrizione dell'impegno a versare il contributo economico richiesto, con l'invio, però, subito dopo il ricovero, di una lettera di disdetta, alla quale potrà seguire anche una causa, perché gli enti pubblici non possono disapplicare una legge dello Stato.

avv. Giovanni Franchi

# SOCIETA' INCENDIO NEL GARGANO: DI CHI E' LA COLPA?



Ancora rimane l'eco "fumosa" del tragico evento negli occhi di noi pugliesi, ma in particolar modo nel cuore di chi conosce lo splendore di quei posti, devastati da mano ignota (?) il 24 luglio 2007. Il danno al patrimonio ecologico e al sistema turistico non è ancora "calcolabile", ma moralmente è sicuramente incalcolabile; nell'animo e nelle tasche dei campeggiatori rimane il vuoto drammatico di una vacanza da sogno, trasformatasi in incubo.

Lo stesso dicasi per gli operatori turistici, spettatori inconsapevoli - ma fino ad un certo punto - di cosa è accaduto e di cosa poteva evitarsi. Molti non osano pensare cosa sarebbe accaduto se l'incendio si fosse sviluppato di notte, con le famiglie addormentate e il personale magari in sottonumero: c'erano vie di fuga? C'erano piani di evacuazione a norma? Sistemi antincendio?? Piromani??

Tutto ciò è al vaglio della competente Procura della Repubblica di Lucera (Foggia) ma, al momento, il consumatore-campeggiatore non ha altro modo che effettuare messa in mora alla struttura turistica, al Comune - ufficio protezione civile e, in taluni casi, all'eventuale compagnia assicurativa per la RC del gestore/proprietario del camping, per potere ottenere il ristoro dei danni materiali e da vacanza rovinata. Allo stato, i due campeggi maggiormente colpiti sono coperti da polizza ma, come sappiamo, dato un valore massimale della polizza "100", quando i danni siano "1.000", sorge poi un serio problema di risarcibilità per tutti i danneggiati. Come dicevamo, effettuate le messe in mora con raccomandata A/R, preceduta dalla querela (visibile sul sito [www.confconsumatori.it](http://www.confconsumatori.it)), una sola delle due compagnie assicurative interessate, al momento, ha effettuato sopralluoghi sulla zona del disastro.

Si prospetterebbero così due situazioni molto diverse: quella di un incendio causato dal cosiddetto piromane in zona non

sottoposta a vigilanza da parte dell'autorità competente, e quella, molto più complessa, di un incendio in un'area demaniale e/o comunque sottoposta a vigilanza da parte dell'autorità competente, area di cui potrebbe essersi sottovalutato il rischio, sulla quale gli interventi potrebbero essersi rivelati inadeguati o non rapidi o non efficienti. Insomma, potrebbe profilarsi anche una eventuale responsabilità civile dello Stato. La Confconsumatori - Federazione provinciale di Foggia intende continuare a monitorare attentamente il caso e a controllarne gli sviluppi, assistendo i malcapitati in ogni stadio e grado del giudizio. Non possiamo accettare, da pugliesi e da italiani, il binomio Gargano = vacanza pericolosa. Questo posto non lo merita, per la sua bellezza, mare incontaminato, splendide spiagge, natura selvaggia e popolazione affettuosa e civile.

avv. Pio Giorgio Di Leo  
Presidente Provinciale Confconsumatori  
Foggia

# SOCIETA' CARO SCUOLA, UN PROBLEMA CHE SI PUO' RISOLVERE IN ANTICIPO



Anche quest'anno, a settembre, in concomitanza con la riapertura delle scuole, si sono levate le

proteste contro il caro-libri. Il costo dei testi scolastici, infatti, è aumentato negli ultimi due anni di oltre il 10% e, in alcune scuole superiori, si è giunti al 18%.

Oggi gli alunni delle scuole medie spendono per i libri circa 300 € e i liceali possono anche arrivare a 600 €.

Secondo Confconsumatori, tali somme sono decisamente eccessive e insopportabili per molte famiglie. Anche l'Antitrust sembra pensarla come noi: infatti ha avviato un'istruttoria nei confronti dell'Associazione Italiana Editori, per verificare che le case editrici di testi scolastici non abbiano stipulato tra loro patti limitativi della libera concorrenza.

Confconsumatori sottolinea da anni gli aspetti più discutibili nel meccanismo dell'adozione dei libri di testo nelle scuole, che riguardano sia gli insegnanti (presati dai rappresentanti delle case editrici) che cambiano i libri con troppa disinvoltura e, con qualche escamotage, superano i tetti di spesa, sia le case editrici che producono testi veramente troppo cari e

stampano spesso nuove edizioni, aggiungendo solo qualche immagine e cambiando impaginazione.

E' bene però che non si attenda settembre per tornare ad occuparsi dell'argomento: per raggiungere qualche risultato concreto, occorre conoscere il regolamento per l'adozione dei libri che tutte le scuole devono rispettare, ed intervenire al momento giusto nei modi più opportuni.

Ogni anno, gli insegnanti devono comunicare, per tempo, quali testi intendono adottare nell'anno scolastico successivo; si devono informare dei prezzi e, se vogliono cambiare il proprio libro, devono accompagnare la proposta con una relazione scritta che ne spieghi ampiamente le motivazioni.

Nel mese di maggio, poi, è convocata una riunione apposita del Consiglio di Classe con i rappresentanti dei genitori, i quali devono aver avuto la possibilità di esaminare i libri proposti e devono esprimere il loro parere. Il Consiglio di Classe formula, quindi, la proposta di adozione dei testi per l'anno scolastico successivo al Collegio dei Docenti, che effettua formalmente l'adozione.

E' perciò necessario che, nel momento della scelta, vi sia consapevolezza e senso

di responsabilità, perché le decisioni che si vanno ad assumere si concretizzeranno, qualche mese dopo, in un elenco di testi da acquistare, magari veramente troppo cari.

I genitori e, nelle superiori, gli stessi studenti che sono nei Consigli di Classe ed in quelli di Istituto, prendano visione dei testi e dei loro prezzi, impongano il rispetto dei tetti di spesa e facciano chiarezza quando, insieme ai testi obbligatori, si parla anche di testi facoltativi o "consigliati" che poi, molto spesso, vengono fatti acquistare a tutti ad anno scolastico iniziato. Dal canto loro, gli insegnanti evitino l'adozione dei libri più costosi, non assumano la decisione di cambiare il libro di testo senza precise ragioni didattiche, e favoriscano l'utilizzo delle forme migliori di comodato d'uso che stanno tentando di affermare nella scuola.

Confconsumatori tornerà sull'argomento nei prossimi mesi e si metterà a disposizione di quei genitori che vorranno svolgere consapevolmente il loro ruolo nell'adozione dei testi scolastici dei propri figli, per l'anno 2007/2008.

dott.ssa Francesca Arnaboldi  
Presidente regionale Confconsumatori  
Lombardia

## L'OSPITE DEL MESE



# IL CONSORZIO PATTI CHIARI VERSO LE NUOVE GENERAZIONI

Il Consorzio PattiChiari è il veicolo attraverso il quale il settore bancario investe nello sviluppo di educazione finanziaria per rispondere all'esigenza di trasformare l'informazione finanziaria in conoscenza condivisa, attraverso una serie di iniziative volte a diffondere tra cittadini, famiglie, giovani, pensionati e imprese, strumenti concreti per favorire il loro livello di consapevolezza e migliorare il loro rapporto con la banca. Anche per il 2008 la diffusione dell'educazione finanziaria sarà il "filo conduttore" che collega tutte le iniziative del Consorzio PattiChiari.

Già la fine del 2007 ha visto protagonisti della prima campagna nazionale dedicata alla cultura finanziaria, il Consorzio e gli oltre 26.000 sportelli che vi aderiscono; Dialogo è stata l'iniziativa del Consorzio PattiChiari con la quale il settore bancario ha manifestato la propria attenzione all'emergente bisogno di informazione e di educazione finanziaria che tocca la quasi totalità dei risparmiatori. Così, per due settimane, dal 12 al 23 novembre, la cultura finanziaria e in particolar modo il tema del risparmio, sono state al centro

della comunicazione tra le banche e gli oltre 29 milioni di consumatori.

I benefici di Dialogo si possono notare anche oggi a campagna conclusa: è sempre più diretto e personale il rapporto che si è instaurato tra i clienti e gli operatori di sportello, che sono i primi attori del dialogo e, quindi, i più immediati e diretti portatori di conoscenza necessaria sia per aumentare il livello di consapevolezza delle scelte dei clienti, sia per incoraggiare il mercato a sviluppare nuovi prodotti e servizi, ad aumentare la competizione tra gli operatori, a promuovere l'innovazione e il miglioramento della qualità. Promuovere un grande cambiamento culturale nel nostro Paese è il motore del Consorzio PattiChiari. Trasparenza, semplicità, informazione e comparazione tra prodotti rappresentano i pilastri per un vero sviluppo dell'educazione finanziaria dei cittadini e quindi della loro capacità di effettuare scelte consapevoli.

Così, accanto alle iniziative per i consumatori, il Consorzio PattiChiari per il 2008 rinnova l'impegno verso le nuove

generazioni. Durante questi primi quattro anni l'offerta didattica nelle scuole si è realizzata attraverso il programma "Io e l'economia", che ha offerto a decine di migliaia di studenti italiani una gamma di strumenti per conoscere più da vicino i fondamentali dell'economia e della finanza, con il coinvolgimento di 450 scuole medie di 42 città. Oltre 40.000 alunni sono stati raggiunti da 160 esperti PattiChiari che hanno portato personalmente l'esperienza del lavoro e del funzionamento del mercato finanziario. L'anno scolastico 2007-2008 vedrà le scuole superiori protagoniste del nuovo programma: in 27 città, 1047 scuole per un totale di oltre 4.388 classi e 186.451 studenti delle scuole superiori di età compresa tra i 16 e i 18 anni, avranno a disposizione strumenti ed informazioni per avvicinarsi in modo strutturato e utile all'economia, una condizione necessaria per sviluppare una reale conoscenza delle regole economiche basilari per effettuare, ogni giorno, delle scelte consapevoli.

Ufficio Stampa Consorzio Patti Chiari



Ecco alcune semplici regole di comportamento per prevenire le più comuni trappole realizzate attraverso l'home banking. Questi consigli sono tratti dalla "Guida sull'home banking" redatta da ABI Lab in collaborazione con le associazioni dei consumatori e disponibile anche nelle sedi Confconsumatori.

- 1) Diffida di qualunque richiesta di dati relativi a carte di pagamento, chiavi di accesso all'home banking o altre informazioni personali. **La tua banca non richiederà mai tali informazioni.**
- 2) Se vuoi connetterti al sito della tua banca, **scrivi direttamente l'indirizzo nella barra di navigazione. Non cliccare su link presenti in e-mail sospette**, in quanto questi potrebbero condurti a un sito contraffatto, molto simile all'originale.
- 3) **Controlla regolarmente le movimentazioni del tuo conto corrente** per assicurarti che le transazioni riportate siano quelle realmente effettuate.
- 4) **Diffida di qualsiasi messaggio** (pro-

## L'IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE

veniente da posta elettronica, siti web, contatti di instant messaging, chat o peer-to-peer) **ti rivolga l'invito a scaricare programmi o documenti di cui ignori la provenienza.**

- 5) **Presta attenzione se riscontri anomalie** rispetto alle abituali modalità con cui ti viene richiesto l'inserimento dei dati personali sul tuo sito di home banking.
  - 6) Internet è un po' come il mondo reale: come non daresti ad uno sconosciuto il codice PIN del tuo bancomat, allo stesso modo **non consegnare i tuoi dati senza essere sicuro dell'identità di chi li sta chiedendo.** In caso di dubbio, rivolgiti alla tua banca!
- Infine, ecco alcuni consigli che ti aiutano a mettere il tuo PC al riparo da sguardi indiscreti:
- 1) Difendi da virus e spyware il PC dal quale effettui le operazioni di home banking installando e mantenendo aggiornati opportuni **software di protezione** (antivirus, anti-spyware...) ed effettua scansioni periodiche.
  - 2) Tieni costantemente aggiornati il sistema operativo e gli applicativi del tuo PC, mediante l'installazione delle cosiddette **patch** ("toppe" di protezione). Scarica solo gli aggiornamenti

ufficiali, disponibili sui siti delle aziende produttrici.

- 3) Proteggi il traffico in entrata e in uscita dal tuo PC mediante l'installazione di opportuni programmi di filtraggio del flusso dati, denominati **firewall**.
- 4) Durante la navigazione in Internet non permettere che vengano eseguite attività da remoto senza la tua autorizzazione e consenti **l'installazione dal web dei soli programmi di cui è possibile verificare la provenienza.**
- 5) Spesso il contagio implica una modifica improvvisa delle impostazioni di sistema o un **peggioramento delle prestazioni generali** (es. rallentamenti, apertura di finestre non richieste...). Tali cambiamenti possono essere indici di sospetta infezione.
- 6) **Verifica l'autenticità della connessione** con la tua banca, mediante il controllo accurato del nome del sito nella barra di navigazione. Ove presente, è opportuno cliccare due volte sull'icona del lucchetto (o della chiave) presente nella finestra di navigazione e verificare la correttezza dei dati che vengono visualizzati.

Consigli tratti da "Guida sull'Home banking", ABILab e Associazioni dei consumatori

## RECENTI VITTORIE DEI CONSUMATORI IN MATERIA DI MULTIPROPRIETÀ

Due importanti vittorie per i consumatori nel Triveneto in materia di multiproprietà. Il successo si è esteso anche nei confronti dell'Istituto di credito (il medesimo in entrambi i processi) che aveva concesso il finanziamento al consumatore. Infatti, in entrambi i casi è stato "travolto", insieme al contratto principale, anche il contratto di finanziamento concluso col consumatore, perché i giudici hanno ritenuto funzionalmente collegati i due negozi. Ma vediamo rapidamente queste due decisioni dell'Autorità Giudiziaria. La prima proviene dal Tribunale di Verona (sentenza 314/07 del 29 gennaio del 2007, III sezione civile). La seconda, che riguarda più direttamente Confconsumatori, ottenuta con l'ausilio dei propri legali, è la sentenza n. 874 del 3 luglio 2007, pronunciata dal Tribunale di Trieste.

In entrambi i casi l'Autorità Giudiziaria ha sancito la nullità del "certificato di acquisto ... di associazione al complesso residenziale ..." e conseguentemente ha dichiarato la "nullità del contratto di finanziamento", condannando i convenuti alla restituzione delle somme versate dall'acquirente e al pagamento delle spese a favore dello stesso.

All'inizio dell'anno, il Tribunale di Verona ha dato ragione al consumatore che aveva citato in giudizio una società a responsabilità limitata (s.r.l.), con la quale aveva concluso "un contratto di acquisto del certificato di asso-

ciamento al complesso residenziale...". Il consumatore aveva chiesto l'annullamento/risoluzione del contratto stesso, con conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto di finanziamento ad esso dichiaratamente collegato. Il tribunale ha sentenziato "... che, al di là dell'evidente vizio del consenso..., il contratto di associazione deve essere ritenuto nullo a causa dell'indeterminatezza dell'oggetto e della sua indeterminabilità". Inoltre, "... Così ritenuta la nullità del contratto in oggetto, devono verificarsi le conseguenze rispetto al correlato contratto di finanziamento. ... i due contratti sono avinti da un collegamento negoziale evidente, tanto da poter ritenere sussistere l'ipotesi del mutuo di scopo... Una volta venuto meno il contratto costituente la finalità del finanziamento, il mutuo non ha, quindi, ragione d'essere ...".

Interessante anche la sentenza del 3 luglio 2007 del Tribunale di Trieste. Qui i consumatori sono stati assistiti sin dall'inizio dalla Confconsumatori, dagli avvocati Giovanni Franchi e Augusto Truzzi. La vicenda processuale è stata ulteriormente complicata dal fallimento, in corso di causa, della società che aveva venduto il certificato di associazione - multiproprietà.

Il Giudice ha ritenuto nullo "per radicale indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto del contratto" il negozio principale, quello di compravendita di un certificato di associa-

zione. Quanto al contratto di finanziamento, "... La nullità del contratto principale di acquisto travolge nel caso in esame anche quelli ad esso collegati e che al primo si richiamano ... La locazione finanziaria è stata un mezzo necessario e previsto dal contratto di vendita per il pagamento del fantomatico certificato di associazione" tanto da potersi ritenere avinta al primo dall'unico e preordinato scopo di realizzare la vendita di quel certificato, rendendo agevole quest'ultima proprio mediante la sottoscrizione del modulo di finanziamento contenente l'espresso riferimento ... ad elementi specificamente propri del contratto di vendita, modulo poi che lo stesso incaricato della (s.r.l.) aveva in cartella, come se "vendesse" e potesse disporre lui stesso (e non un distinto rappresentante dell'Istituto di credito) di un unico pacchetto di contratti...".

Definendo funzionale il rapporto che legava il contratto principale a quello di finanziamento, il Tribunale di Trieste ha dichiarato la nullità di entrambi e ha condannato l'istituto di credito alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

avv. Augusto Truzzi  
Presidente Regionale Confconsumatori  
Friuli Venezia Giulia

